

(Codice interno: 279736)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 26

Istituzione della banca della terra veneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, istituisce la banca della terra veneta.
2. La Regione del Veneto, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, valorizza le terre agricole incolte o abbandonate, al fine di contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole nonché favorire l'insediamento di giovani imprenditori agricoli.
3. Ai fini della promozione delle finalità di cui al presente articolo, la Regione individua come prioritari i seguenti obiettivi:
 - a) reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;
 - b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
 - c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.

Art. 2**Banca della terra veneta**

1. La banca della terra veneta contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni suscettibili di coltivazione e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di assegnazione, comprensivo di beni:
 - a) privati o pubblici dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione la disponibilità a cederne la conduzione a terzi;
 - c) confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed oggetto delle azioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

2. La banca della terra veneta è gestita tramite il sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".
3. La base dati informatica è accessibile al pubblico e aggiornata periodicamente, inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della banca della terra veneta, previo parere della commissione consiliare competente.
5. Per i soli terreni di proprietà pubblica, appartenenti al demanio regionale, concessi in gestione a Veneto Agricoltura, la stessa formulerà alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei terreni che possono essere assegnati.

Art. 3

Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

1. In base ai principi e criteri della legge della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", si considerano abbandonati o incolti:
 - a) i terreni agricoli suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e delle superfici indicate all'articolo 5;
 - b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree, fatte salve le superfici rientranti nella definizione di bosco.
2. I comuni, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e degli eventuali fabbricati rurali insistenti sui medesimi ai fini dell'inserimento nella banca della terra veneta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 4

Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 440 del 1978, provvede alle assegnazioni per l'utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta.
2. I soggetti destinatari delle assegnazioni di cui al comma 1 sono individuati previo espletamento di procedure a evidenza pubblica.
3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4 e 5 della legge n. 440 del 1978 ed in conformità con altre discipline regionali in materia di interventi su fondi incolti o abbandonati, definisce:
 - a) le norme tecniche per la classificazione e le procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
 - b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti o resi disponibili;
 - c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento nonché le modalità e i termini entro cui possono fare richiesta di coltivazione diretta dei terreni;

- d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
- e) lo schema e i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione dei terreni, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi;
- f) le modalità e i requisiti per la presentazione e l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni e i criteri per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, prevedendo la priorità nell'assegnazione ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2003 e alle aziende agricole singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale;
- g) i criteri di determinazione e le modalità della corresponsione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;
- h) i criteri e modalità di controllo sull'attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2028 e seguenti del codice civile, qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra veneta non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all'articolo 1.

6. I rapporti tra proprietari e usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari".

7. Ai fini dell'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione dell'assegnazione di terreni agricoli, nonché individua nel patrimonio agro-forestale la risorsa principale da impiegare tramite locazione per progetti locali favorendo il reimpiego dei lavoratori svantaggiati.

Art. 5 **Terreni esclusi**

1. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- b) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
- c) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;
- d) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;
- e) i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa da quella agricola.

2. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo.

Art. 6 **Orti sociali urbani**

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti sociali urbani.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono sia apposito censimento dei terreni disponibili, sia le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani.
3. Gli orti sociali urbani sono assegnati direttamente ai cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o in cooperativa, tenendo conto dell'ISEE delle persone fisiche richiedenti.
4. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti sociali urbani, il comune adotta specifico regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai pesticidi.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 290.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", riducendo contestualmente le risorse allocate nell'upb U00186 "Tab. C - Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 3 "Interventi regionali diversi", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Art. 8

Clausola valutativa

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare:
 - a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione delle attività preliminari all'istituzione della banca della terra veneta;
 - b) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente in particolare una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo inserito nella banca della terra veneta.
2. Successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di promozione e utilizzo della banca della terra veneta ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agricolo, per l'ampliamento aziendale e l'inserimento di giovani agricoltori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Banca della terra veneta

Art. 3 - Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

Art. 4 - Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta

Art. 5 - Terreni esclusi

Art. 6 - Orti sociali urbani

Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 8 - Clausola valutativa

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2014, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 403 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Cappon, Stival, Possamai, Toscani, Caner, Manzato, Tosato, Corazzari, Lazzarini, Conte, Cenci, Bassi, Finozzi, Azzalin e Pettenò;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2014, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

alcuni contesti del territorio veneto sono caratterizzati da fenomeni di abbandono culturale, determinati da vari fattori quali l'esasperata frammentazione della maglia poderale, la frammentazione della proprietà, la marginalità rispetto alle aree a maggiore redditività.

Tali fenomeni assumono particolare rilevanza nell'area montana. A queste superfici, riconducibili a proprietà privata, si aggiungono terreni agricoli di proprietà pubblica in stato di abbandono o scarsamente coltivati, la cui gestione rappresenta più un onere che una reale fonte di reddito per gli enti proprietari, i cui scopi e operatività istituzionali *talvolta esulano dalla conduzione di compendi agrari*.

Pertanto, tali fenomeni di abbandono culturale concorrono, segnatamente nelle zone acclivi, al diffondersi di fenomeni erosivi e di degrado paesaggistico-ambientale, oltre al non sfruttamento di potenzialità produttive dell'area rurale veneta.

Vi possono essere, inoltre, terreni agricoli che non versano in stato di abbandono ma che potrebbero meglio essere valorizzati da una attività agricola più orientata alla competitività e all'innovazione, segnatamente per alcune realtà agricole di proprietà pubblica (come sopra accennato) o appartenenti a enti e soggetti privati per i quali l'attività agricola è marginale e quindi potrebbero essere interessati a cedere la conduzione delle loro superfici a imprese agricole più strutturate.

Dall'altro lato, vi sono numerosi potenziali imprenditori agricoli per i quali il principale ostacolo allo sviluppo dell'attività di impresa è la difficoltà a reperire, sul mercato fondiario, le superfici necessarie ad avviare un'attività che possa essere redditiva.

Tra questi, le maggiori difficoltà sono sentite dai giovani che, pur esprimendo una buona potenzialità imprenditoriale ed essendo destinatari di politiche di incentivazione a valere sulla programmazione dello sviluppo rurale, non riescono a reperire terreni agricoli sui quali avviare o potenziare la propria impresa.

La proposta di legge che viene presentata si propone i seguenti obiettivi (articolo 1):

- a) contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole;
- b) contenere il degrado ambientale;
- c) favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento aziendale.

L'istituzione della banca della terra veneta mira a dare risposte concrete alle esigenze sopra evidenziate, tramite un inventario completo dei terreni agricoli abbandonati e incolti e delle superfici agricole, di proprietà pubblica o privata, disponibili per l'assegnazione a imprenditori che si impegnino a gestirli secondo un piano di coltivazione.

Tale inventario risulta quindi costituito da due categorie di beni: quella dei fondi dichiarati abbandonati o incolti e quella costituita dai fondi dei proprietari che volontariamente ne cedono la conduzione a terzi, tramite la banca della terra.

Per la costituzione della banca della terra veneta ci si avvale delle banche dati, alfanumeriche e territoriali, disponibili nell'ambito dell'anagrafe del settore primario e del sistema informativo territoriale del settore primario veneto.

Viene previsto lo sviluppo di un applicativo e di servizi telematici per la costituzione e la gestione della banca dati territoriale in cui censire i terreni e gli altri beni disponibili per operazioni di assegnazione. Il medesimo applicativo assicura altresì il supporto alle operazioni di censimento da parte dei comuni, di pubblicazione dei terreni inseriti nonché agevola la redazione e presentazione delle richieste di assegnazione, traccia i *procedimenti istruttori e registra le assegnazioni (articolo 2)*.

I criteri secondo cui vengono individuati e classificati i terreni abbandonati o incolti (articolo 3) e la disciplina dei rapporti che si vengono a instaurare tra proprietari e assegnatari (articolo 4) fanno riferimento alla normativa statale, rispettivamente alla legge n. 440 del 1978 relativa alle norme di utilizzazione delle terre incolte o abbandonate e alla legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari. La priorità nell'assegnazione dei terreni è rivolta ai giovani e agli imprenditori che intendano accrescere le dimensioni della propria azienda.

L'articolo 5, in ossequio alle indicazioni specifiche della disciplina statale, stabilisce un elenco di categorie di terreni esclusi dall'applicazione della legge, fra cui in particolare i boschi e i terreni cui gli strumenti urbanistici attribuiscono una destinazione diversa da quella agricola.

Infine, dopo la norma finanziaria (articolo 6) che indica la fonte e l'entità delle risorse funzionali alla realizzazione del programma informatico, viene previsto un incalzante scadenziario di rendicontazioni della Giunta regionale alla commissione consiliare competente (articolo 7).

La Quarta Commissione consiliare ha iniziato l'esame della presente proposta nella seduta del 15 gennaio 2014 e ha concluso l'iter il 23 luglio 2014. Nel corso del procedimento il testo originario del progetto ha subito numerose modifiche, resesi necessarie per renderlo più aderente alla normativa statale e per tener conto dei pareri con osservazioni della Prima Commissione consiliare inerenti la copertura finanziaria del progetto.

La Quarta Commissione consiliare all'unanimità si è espressa a favore del presente testo, indicando il Presidente Bendinelli relatore per l'Aula.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011 è il seguente:

“Art. 24 Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 48/2012 è il seguente:

“Art. 12 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
- d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.”.

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

“Art. 10 - Sistema informativo del settore primario.

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell'agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la

Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 440/1978 è il seguente:

“5. Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 .

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione competitività sistemi agroalimentari